

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- |                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci     | Direttore Amministrativo                  |
| - dott. Denise Signorelli  | Direttore Sanitario                       |
| - dott. Maurizio Facincani | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari f.f. |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

**OGGETTO**

**ACCORDI CONTRATTUALI AI SENSI DELLA DGRV N.1438/2017 E DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI GESTORI DEL PRIVATO SOCIALE PER L'ACCOGLIENZA DI MINORI IN CONDIZIONE DI PREGIUDIZIO O RISCHIO DI PREGIUDIZIO E DI MINORI AFFETTI DA DISTURBI NEUROPSICHIATRICI ANNUALITA' 2024, 2025 E 2026**

**Note per la trasparenza:** Approvazione schema di accordo contrattuale tra ULSS9 Scaligera e enti del privato sociale gestori di servizi semiresidenziali e residenziali per l'accoglienza di minori per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2026

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

sostituito dal Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria, Dott. Alessandro Ferronato, giusta nota del Direttore Generale prot. n. 61993 del 28.3.2023

sentiti i Direttori delle UU.OO.CC. Infanzia Famiglia Adolescenza e Consultori Familiari dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, riferisce quanto segue:

Premesso che:

-tra i servizi erogati dall'AULSS 9 Scaligera si annoverano servizi e prestazioni relative all'inserimento diurno e residenziale di soggetti in età evolutiva affetti da problemi/disturbi psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m.i. D.P.C.M. 14.02.2001, LL.RR. n. 55/1982, n. 56/1994, D.G.R.V. n. 3972 del 30.12.2002 e L. R. 22/2002;

-la Regione Veneto con D.G.R.V. n. 1438 del 05.09.2017 ha approvato lo schema tipo aggiornato di accordo contrattuale per le Strutture Accreditate che erogano prestazioni sociali, socio-sanitarie afferenti alle aree della Salute Mentale, Anziani, Disabilità, Minori e Dipendenze;

-con deliberazione n. 1138 del 31.12.2020 sono stati approvati accordi contrattuali, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2023, per l'accoglienza dei minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio residenti nel Distretto 3 Pianura Veronese e nel Distretto 4 Ovest Veronese, successivamente integrata con ulteriori strutture per l'anno 2022 con la deliberazione n. 238 del 10.3.2022;

-con deliberazione 1245 del 13/12/2022 sono stati approvati accordi contrattuali per le annualità 2022 e 2023 per l'accoglienza in strutture diurne e residenziali di minori del Distretto 1 Verona Città e Distretto 2 Est Veronese a seguito del Progetto Terapeutico Individualizzato P.T.I. redatto dai Referenti delle U.O.S. Neuropsichiatria Infantile e delle U.O.S. Età Evolutiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera che seguono la presa in carico dei minori e validato dai Componenti delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) in apposite sedute;

Rilevato che:

-i Comuni del Distretto 3 Pianura Veronese e Distretto 4 Ovest Veronese, hanno delegato all'A.ULSS la tutela dei minori sia per la gestione delle funzioni tecnico professionali di valutazione e di presa in carico sia per le funzioni amministrative e che tali interventi sono attualmente svolti dai servizi dei Distretti 3 e 4 denominato Servizio Tutela Minori delle UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia;

-tra le competenze di tale servizio rientrano l'elaborazione e l'attivazione di un progetto educativo individualizzato per ogni minore preso in carico, che può prevedere vari tipi di interventi di tutela (affidi familiari, inserimento in comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari), e che tali interventi sono regolarmente approvati con valutazione multidimensionale (UVMD) al fine di assicurare ad ogni utente un progetto individualizzato coerente con le proprie caratteristiche ed appropriato alla tipologia del bisogno socio assistenziale;

-l'inserimento in Strutture Diurne e Residenziali di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici fa seguito ad un Progetto Terapeutico Individualizzato P.T.I. redatto dai Referenti delle U.O.S. Neuropsichiatria Infantile e delle U.O.S. Età Evolutiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera che seguono la presa in carico dei minori e validato dai Componenti delle Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale (UVMD) in apposite sedute;

-nel corso degli anni le U.O.C. I.A.F. di concerto con le U.O.S. Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera hanno segnalato la necessità di poter fruire della rete dei servizi insistenti nel Piano di Zona territoriale oltre a identificare, con documentata motivazione, soluzioni residenziali più idonee al di fuori del territorio di competenza dell'Azienda AUSS 9 e talora esterne all'ambito regionale. Tale scelta si è resa necessaria poiché la gestione dei percorsi terapeutico-riabilitativi a favore di minori con problematiche neuropsichiatriche richiede risposte complesse e percorsi di cura specificatamente adatti all'età e alle patologie stesse per i quali sono necessarie determinate competenze;

Ritenuto necessario addivenire per gli anni 2024, 2025 e 2026 alla sottoscrizione e/o al rinnovo di accordi contrattuali per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori per l'accoglienza di minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio e di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici di cui all'elenco allegato che forma parte integrante del presente provvedimento, sulla base dello schema contrattuale di cui alla DGRV n. 1438 del 05/09/2017, allegato parte integrante del presente provvedimento;

Ravvisata la necessità di poter utilizzare un ampio ventaglio di risposte diversificate e modulate sui diversi bisogni dell'utenza ai fini degli inserimenti diurni e residenziali di soggetti in età evolutiva affetti da problemi/disturbi psico-sociali, psicologici e relazionali, psichiatrici e neuropsichiatrici e per l'accoglienza di minori in condizione di pregiudizio o rischio di pregiudizio attraverso strutture in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (L.R. 22/2002 e ss.mm.ii.) oltre ai dettami Nazionali e Regionali del caso, situate anche al di fuori del territorio di competenza di questa Azienda ULSS ed eccezionalmente – nel caso di contesti familiari ed ambientali particolarmente multiproblematici – anche esterne all'ambito regionale;

-Atteso che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;

-Considerato che il suddetto elenco degli enti gestori è soggetto ad aggiornamenti determinati da inserimenti/dimissioni in Strutture Diurne e Residenziali a fronte di Progetto Terapeutico Individualizzato, redatto dall' équipe multidisciplinare che segue la presa in carico del minore presso le U.O.S. Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda ULSS 9 Scaligera o a seguito dell'attivazione di un progetto educativo individualizzato per ogni minore preso in carico dal Servizio Tutela Minori delle UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia dei Distretti 3 e 4, per tutta la durata dell'inserimento e fino al compimento del 18° anno di età;

Precisato che l'Accordo contrattuale decorre dal 01.01.2024 con validità triennale;

Ritenuto, altresì, di approvare l'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del Trattamento dei Dati (GDPR), secondo quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679;

Precisato che la stipula dell'Accordo contrattuale verrà posta in essere con gli Enti Gestori delle Unità di Offerta accreditate e sarà, inoltre, cura di questa Azienda acquisire idonea certificazione antimafia da parte degli erogatori privati al momento della stipula dell'accordo;

Preso atto che:

-le rette richieste risultano essere congruenti alla tipologia del servizio fornito e alle prestazioni erogate e determinate sulla base dei dati desumibili dal progetto personalizzato (criticità dell'utente, necessità assistenziali ed impegno riabilitativo richiesto), sottoscritto dal Referente dell'U.O.S. Neuropsichiatria Infantile che predispose il progetto, ne chiede l'attivazione ed effettua le verifiche;

-le rette giornaliere applicate dalle strutture vengono assunte al bilancio sanitario dell'Azienda ULSS 9 Scaligera nella misura prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza, come da indicazioni regionali, rimanendo la restante quota a carico delle competenti Amministrazioni Comunali, previa validazione in sede U.V.M.D.

-gli interventi di tutela (Affidi familiari, rette nelle comunità educative e familiari, centri diurni e interventi educativi domiciliari) definiti dai progetti educativi individualizzati elaborati e attivati dal Servizio Tutela Minori delle UOC Infanzia Adolescenza e Famiglia servizi dei Distretti 3 e 4 sono a carico totalmente delle Amministrazioni Comunali e il cui ammontare sarà contenuto nei Bilanci di previsione dei servizi sociali dei Distretti 3 e 4 (LEA 100% Fondo Sociale), mentre per gli interventi in strutture socio sanitarie riabilitative ai sensi della L.R. 22/2002, è prevista la spesa sul Fondo sanitario;

Vista la Legge Regionale n. 22 del 16.08.2002;

Vista la D.G.R.V. n. 2501 del 06.08.2004;

Vista la D.G.R.V. n. 84 del 16.01.2007;

Vista la D.G.R.V. n. 242 del 22.02.2012;

Vista la D.G.R.V. n. 2621 del 18.12.2012;

Vista la D.G.R.V. n. 494 del 16.04.2016;

Vista la D.G.R.V. n. 1438 del 05.09.2017

Visto il Decreto R.V. n. 064 del 22.07.2020

Tutto ciò premesso

Propone l'adozione del provvedimento sotto riportato:

**IL DIRETTORE GENERALE**

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza,

**DELIBERA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare lo schema di accordo contrattuale, redatto sulla base dello schema tipo di cui alla DGRV n. 1438/2017, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e gli enti gestori del privato sociale per l'accoglienza dei minori in condizioni di pregiudizio o rischio di pregiudizio e di minori affetti da disturbi neuropsichiatrici residenti nel territorio dell'Azienda ULSS 9 Scaligera per gli anni 2024, 2025 e 2026;
- 3) di approvare l'Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 4) di delegare il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale alla sottoscrizione degli accordi contrattuali e relativa nomina di responsabile trattamento dati di cui ai punti 2 e 3 del presente provvedimento;
- 5) di approvare per le annualità 2024, 2025 e 2026 l'elenco riepilogativo delle strutture residenziali e semiresidenziali per l'accoglienza di minori, allegato e parte integrante del presente provvedimento, in uso da parte dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, fermo restando che è soggetto ad aggiornamenti determinati da ulteriori inserimenti di utenti in Strutture Diurne e Residenziali per minori;
- 6) di specificare che per quanto attiene le strutture extra regione e quelle site nella Regione del Veneto con sede extra ULSS 9, i rapporti contrattuali di riferimento saranno quelli sottoscritti dalle strutture medesime con le Aziende ULSS di competenza territoriale;
- 7) di stabilire che eventuali ulteriori inserimenti e/o modifiche degli inserimenti in corso dovranno essere effettuati nel rispetto del budget assegnato e delle modalità sopra menzionate oltre che in osservanza alle direttive regionali e aziendali vigenti in materia con stipula di nuovo accordo contrattuale;
- 8) di incaricare l'U.O.S. Attività Amministrativa Socio Sanitaria, in collaborazione con le UU.OO.CC. Infanzia, Adolescenza, Famiglia e Consultori, le UU.OO.SS. Neuropsichiatria Infantile e le UU.OO.SS. Età Evolutiva dell'Azienda ULSS 9 Scaligera, dell'esecuzione del presente provvedimento, compreso il monitoraggio dei costi sostenuti al fine della loro armonizzazione nei limiti del budget assegnato;
- 9) di dare atto che in sede di Bilancio Economico Preventivo 2024 e successivi si terrà conto del presente provvedimento e della spesa conseguente agli inserimenti in corso e a quelli che verranno disposti nel corso delle annualità 2024, 2025 e 2026.

Il Direttore Sanitario  
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo  
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
dott. Maurizio Facincani f.f.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
dott. Pietro Girardi

## SCHEMA TIPO DI ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI

tra

l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria\_\_\_(di seguito Azienda ULSS9 Scaligera) con sede legale a VERONA via Valverde, n. 42 p.iva/c.f. 02573090236, nella persona del Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale, dott.ssa Flavia Dal Bosco, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 4 del 01/03/2021, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente\_\_\_\_\_ (di seguito Soggetto accreditato) con sede legale a\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, p.iva/c.f. \_\_\_\_\_, nella persona del legale rappresentante pro-tempore \_\_, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l'accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l'articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell'offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l'articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell'ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l'articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente”*;
- l'articolo 17, comma 3 della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 stabilisce che il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all'articolo 8- *quinquies* del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e*

*delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”;*

- la Giunta regionale con deliberazione n. .... del ....., attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico- finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;
- l'erogazione delle prestazioni avviene a seguito dell'attribuzione al cittadino di una apposita impegnativa laddove prevista, e, comunque, nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nei termini di cui ai punti precedenti;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto al soggetto accreditato, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;
- la tariffa, comprensiva della quota sanitaria a carico dell'Azienda ULSS e della quota sociale a carico del cittadino (compartecipazione)/Ente Locale ove prevista, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale è stabilita dalla normativa regionale in materia;
- il Soggetto \_\_\_\_\_ è in possesso dell'autorizzazione all'esercizio per l'Unità di Offerta (U. di O.) \_\_\_\_\_ di n. \_\_\_\_ posti/posti letto in virtù del provvedimento \_\_\_\_\_ e dell'accreditamento istituzionale per n. \_\_\_\_\_ di posti/posti letto della medesima U. di O. in virtù della deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'erogazione delle specifiche prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali secondo gli standard previsti dalle disposizioni regionali in materia;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nell'Unità di Offerta \_\_\_\_\_ accreditata vengono erogate le prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali, rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività previste dalle disposizioni regionali per questa specifica tipologia di Unità di Offerta e nel tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale

dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;

- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda ULSS remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal \_\_\_\_\_ e ha durata triennale e, comunque, non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa la proroga automatica.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di revoca dell'Accreditamento Istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6/11/2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS, il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6/11/2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analoga sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 9 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale, potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politicasanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 10 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

#### **Articolo 11 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 12 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera  
*Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale*  
*Dott.ssa Flavia Dal Bosco*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera  
*Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale*  
*Dott.ssa Flavia Dal Bosco*

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*

**Data**

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Alessandro Ferronato

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. DEL

Pagina 9 di 22

# ATTO DI NOMINA RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679)

L'Azienda ULSS9 Scaligera con sede in via Valverde n. 42, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito **Azienda** o **Titolare**), nella persona del Dott.ssa Flavia Dal Bosco, Direttore U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale, delegato dal Direttore Generale con nota n. prot. 57041 del 21/03/2023

## PREMESSO CHE

- in data .../.../.... ha stipulato una convenzione con \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - C.A.P. \_\_\_\_\_; codice fiscale/Partita iva \_\_\_\_\_, avente ad oggetto: Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda ULSS 9 Scaligera e l'ente Gestore di servizi: \_\_\_\_\_;
- relativi all'erogazione, da parte del soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_, delle prestazioni di \_\_\_\_\_;
- per l'esecuzione della convenzione e per il compimento delle attività conseguenti, Il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ esegue necessariamente operazioni di trattamento di dati personali per conto dell'Azienda;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali, di seguito **GDPR**, dispone che qualora un trattamento sia effettuato per conto del Titolare, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che garantiscano l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento sia conforme alla normativa in materia di protezione dati e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la delega di tali attività di trattamento, in conformità al disposto dall'art. 28 del GDPR, deve essere disciplinata da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;
- il Responsabile, sottoscrivendo il contratto sopracitato, garantisce al Titolare di essere in possesso di conoscenze specialistiche, di possedere i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e la tutela dei diritti degli interessati;

## TUTTO CIÒ PREMESSO, COSTITUENDO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO

### NOMINA

Il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_  
con sede in via \_\_\_\_\_

### RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione della convenzione riportata in premessa e descritto (sezione I) nel prosieguo del presente atto, limitatamente alle prestazioni oggetto della convenzione stessa.

Il soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ Responsabile del trattamento dei dati personali, ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed è tenuta a rispettare le seguenti istruzioni operative (sezione II), osservando scrupolosamente le indicazioni impartite con il presente atto nonché con le successive modifiche o integrazioni. La nomina di Responsabile del trattamento dei dati personali decade automaticamente alla scadenza o alla risoluzione del rapporto instaurato con il Titolare.

## *Sezione I* **DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO**

### **ART. 1 - MATERIA DISCIPLINATA, NATURA E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

Con il presente atto al Responsabile è attribuito il compito di effettuare le operazioni di trattamento dei dati personali al fine di svolgere le seguenti attività:

- erogazione, da parte del soggetto del terzo settore \_\_\_\_\_ delle prestazioni: \_\_\_\_\_;

Il trattamento di dati personali affidato al Responsabile, che può svolgersi con modalità elettronica e manuale, è finalizzato esclusivamente all'esecuzione delle citate attività; tali dati saranno trattati per lo svolgimento delle prestazioni suindicate solo qualora necessari e pertinenti e non eccedenti.

Al Responsabile è pertanto vietato ogni ulteriore trattamento di tali dati personali, in particolare se effettuato per finalità diverse da quelle per cui i dati sono stati conferiti, quali per esempio marketing, studio e ricerca.

Il Responsabile risponderà quindi di tutti i danni eventualmente cagionati ai diritti, alle libertà e alla dignità degli Interessati qualora esegua un trattamento per finalità ulteriori non collegate al servizio fornito o non rispetti le indicazioni fornite.

### **ART. 2 - DURATA DEL TRATTAMENTO**

Le attività di trattamento dei dati personali sono consentite al Responsabile per tutta la durata del rapporto contrattuale, così come specificato in premessa, fatto salvo il maggior tempo di conservazione dei dati per il solo periodo strettamente necessario al compimento di eventuali attività amministrative correlate agli adempimenti contrattuali (rendicontazione, verifica, controllo, ecc.).

Il Responsabile è autorizzato a conservare i dati oggetto di trattamento per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle prestazioni concordate; in particolare, questi non può trattenere copie cartacee o elettroniche dei dati e della documentazione oggetto di affidamento, che dovranno essere restituiti qualora ne ricorrano i presupposti previsti da legge o dal contratto o se comunque ciò sia reso necessario dalla revoca del consenso al trattamento dei dati da parte del singolo Interessato.

Il Responsabile si impegna anche a restituire prontamente al Titolare i dati qualora da questi richiesto. In ogni caso la S.V. è tenuta alla cancellazione di tutti i dati contenuti nei propri archivi fisici e informatizzati, compresi quelli memorizzati dal sistema di backup, salvo diverse disposizioni di legge, al termine del rapporto contrattuale.

Al termine di tale rapporto la S.V. è tenuta, inoltre, a dichiarare formalmente al Titolare tramite apposita comunicazione PEC, entro un mese dalla cessazione del rapporto, di avere provveduto alla succitata cancellazione.

### **ART.3 - TIPO DI DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO**

I dati personali trattati dal Responsabile sono dati:

- ✓ di natura personale immediatamente identificativi
- ✓ appartenenti a categorie particolari di cui all'art.9 del GDPR
- ✓ biometrici
- ✓ di salute

- ✓ genetici
- ✓ a maggior tutela dell'anonimato;
- ✓ altro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

#### **ART. 4 - CATEGORIE DI INTERESSATI**

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è autorizzato a trattare i dati personali appartenenti alle seguenti categorie di Interessati:

- ✓ Utenti e/o
- ✓ pazienti del SSN
- ✓ Legale rappresentante *pro tempore* e/o amministratore di sostegno
- ✓ collaboratori dell'Azienda sanitaria.

#### *Sezione II*

#### **ISTRUZIONI DEL TITOLARE (ULSS 9)**

#### **ART.5 - OBBLIGHI GENERALI**

Il Responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il Titolare per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare a trattare i dati personali:

- nel rispetto dei generali principi di liceità, correttezza e trasparenza, soltanto se necessari e pertinenti all'esecuzione del trattamento affidato e in ogni caso per il periodo minimo necessario;
- nel rispetto del principio di minimizzazione evitando in particolare duplicazioni non necessarie
- adottando misure adeguate di sicurezza tecniche ed organizzative, che assicurino la protezione dei dati personali e la tutela dei diritti, libertà e dignità degli Interessati;
- mettendo a disposizione del Titolare ogni informazione necessaria a dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto, comprese quelle necessarie a fornire, entro 24 ore dalla richiesta, riscontro alle richieste degli Interessati e alle istanze dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, fornendo, ogni informazione a tal fine richiesta;
- consentendo ogni attività di revisione, audit e controllo comprese le ispezioni, del Titolare o di un altro soggetto da questi incaricato previo congruo preavviso;
- comunicando al Titolare senza ritardo qualsiasi incidente di sicurezza o violazione di dati personali di cui al punto 12 dell'articolo 4 del GDPR, ossia ogni violazione di sicurezza che comporti l'accidentale o illecita distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati (Data-Breach);
- comunicando tempestivamente ed in maniera proattiva al Titolare ogni notizia rilevante ai fini della tutela della riservatezza e protezione dei dati, informandolo immediatamente qualora ritenga che un'istruzione impartita per il trattamento violi le norme in materia di trattamento di dati personali;
- inoltrando al Titolare entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione che evidenzi, al 31 dicembre dell'anno precedente, lo stato dell'arte del rispetto delle disposizioni da questi impartite.

#### **ART.6 - MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE ADEGUATE DI SICUREZZA**

Il Responsabile si impegna, al fine di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza volte a garantire che:

- il trattamento dei dati personali sia effettuato soltanto da parte dei propri collaboratori e nel caso intenda avvalersi, anche per attività di conservazione o trattamento attraverso software,

hardware o sistemi informativi in cloud, di altri soggetti, siano rispettate le indicazioni succitate;

- i locali in cui siano eventualmente conservati i documenti contenenti i dati personali, o i dispositivi utilizzati per la loro archiviazione in formato elettronico, presentino tutte le garanzie di sicurezza strutturale e tecnica per prevenire il danneggiamento, la perdita o l'acquisizione illecita dei dati da parte di terzi;
- siano assicurate su base permanente la riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e servizi utilizzati per il trattamento dei dati personali, ripristinando tempestivamente la disponibilità, accesso e tenuta in sicurezza dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- sia adottata una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative attivate al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali;
- siano adottate misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati per impedire la loro immediata correlabilità con l'interessato da parte dei soggetti che non hanno bisogno di conoscerne l'identità;
- sia predisposto e mantenuto aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali sensi del comma 2 dell'articolo 30 del GDPR, identificando e censendo i trattamenti di dati personali operati per conto del Titolare nonché le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività oggetto di delega;
- siano adottate tutte le misure previste dal Provvedimento dell'Autorità di controllo del 27 novembre 2008 relativo a "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema";
- sia attivato e conservato un apposito file di log che registri gli accessi e attività svolte dagli autorizzati.

#### **ART. 7 SUB - RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO**

Il Responsabile del trattamento non può avvalersi di un sub-Responsabile del trattamento per lo svolgimento delle attività di trattamento da effettuare per conto del Titolare del trattamento senza la previa relativa autorizzazione specifica. Il Responsabile del trattamento presenta la richiesta di autorizzazione specifica *almeno 15 giorni prima* di ricorrere ad un sub-Responsabile del trattamento, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare del trattamento di decidere in merito all'autorizzazione. L'elenco dei sub-responsabili del trattamento deve essere comunque mantenuto aggiornato.

b) in caso di AUTORIZZAZIONE SCRITTA GENERALE il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a sub-responsabili del trattamento sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di *almeno 15 giorni prima* dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento in questione. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione.

Il Responsabile del trattamento che ricorre a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento stipula un contratto che imponga al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi a cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679.

Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento gli fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella

misura necessaria a proteggere segreti aziendali o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia.

Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto da questi stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

## **ART. 8 – INOSSERVANZA DEL PRESENTE ATTO E RISOLUZIONE**

Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che derivano dal presente atto, il Titolare del trattamento può dargli istruzione di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti il presente atto o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare il presente atto.

Il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati qualora:

- 1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso in violazione del presente atto dal Titolare del trattamento e il rispetto del presente atto non sia ripristinato entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
- 2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente il presente atto o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
- 3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o della o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i suoi obblighi in conformità delle presenti clausole o del Regolamento (UE) 2016/679;

Il Responsabile del trattamento ha diritto, altresì, di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente atto qualora, dopo aver informato il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano il Regolamento (UE) 2016/679, questi insista sul rispetto delle istruzioni.

## **ART. 9 – RESTITUZIONE E CANCELLAZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il Responsabile, all'atto della scadenza del contratto principale o del servizio o, comunque, in caso di cessazione - per qualunque causa - dell'efficacia del presente atto di nomina, salvo la sussistenza di un obbligo di legge che preveda la conservazione di dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento e provvedere alla loro restituzione ed alla cancellazione di eventuali copie detenute.

Eventuali loro copie, salvo diversi accordi che potranno intervenire alla cessazione del rapporto, dovranno essere distrutte entro tempi compatibili con le ulteriori necessità che possano prospettarsi; in tale periodo intermedio tra la fine del rapporto e detto termine, i dati saranno conservati dal Responsabile per fini esclusivamente di sicurezza e non oggetto di ulteriori trattamenti.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 8 del presente atto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, o restituisce a questo tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto del presente atto.

In caso di richiesta scritta del Titolare, il Responsabile è tenuto a rilasciare un'attestazione scritta dell'avvenuta operazione di cancellazione, indicando le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione.

## **ART. 10 – TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualunque trasferimento di dati personali da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale può essere effettuato, nel rispetto del capo V del

Regolamento (UE) 2016/679, soltanto previa indicazione e istruzione documentata del Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e queste comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento debbano garantire il rispetto di tale capo.

#### **ART. 11 – DISPOSIZIONI FINALI**

Le parti si danno atto che: il presente documento costituisce l'atto di nomina a Responsabile ed ogni sua disposizione è interpretata in modo prevalente rispetto ad ogni altra disposizione eventualmente contrastante e contenuta in altra documentazione sottoscritta tra le parti.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati e delle indicazioni impartite col presente atto costituisce elemento di valutazione per l'eventuale prosecuzione o rinnovo del rapporto contrattuale.

3. La presente nomina non comporta alcun diritto, da parte del Responsabile, ad uno specifico compenso o indennità o rimborso né ad un incremento del compenso previsto per l'erogazione del servizio.

4. Le parti si riservano di modificare o integrare il presente atto di nomina nel caso in cui ciò si rendesse necessario.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Per \_\_\_\_\_  
Il Legale Rappresentante  
(\_\_\_\_\_)

**IL DELEGATO**

**DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO**  
Il Direttore UOC Direzione Amm.tiva Territoriale  
(Dott.ssa Flavia Dal Bosco)

<b>Denominazione Ente Gestore</b>	<b>Indirizzo Ente Gestore</b>	<b>Denominazione struttura</b>	<b>Indirizzo Struttura</b>	<b>n. Posti autorizzati all'esercizio e Provvedimento di autorizzazione</b>	<b>N. Posti accreditati e Provvedimento di autorizzazione</b>
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa San Benedetto"	Vicolo Pozzo, 23, Verona	n.8 posti - prot. n. 222735 del 01/07/2019	n. 8 posti - prot. n. 291528 del 31/01/2021
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa Lulu"	Vicolo Pozzo, 5, Verona	n.8 posti - prot. n. 223585 del 01/07/2019	n.8 posti - prot. n. 0457080 del 16/12/2022
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori "Ca Selle"	Via Scuole, 47/a , Caselle di Sommacampagna	n.8 posti - decreto prot. n. n.19668 el 30/08/2019	n. 8 posti - decreto prot. n. 28229 del 12/12/2022
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori "Don Calabria"	Via Francesco Agazzi, 25, Mantova	n. 10 posti solo accreditamento Regione Lombardia	prot. n. 327 del 30/10/2023
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità familiare " Sant'Agata"	Strada Bresciana, 83 H, Verona	n. 6 posti - prot. del 03/03/2022	n. 6 posti prot. del 08/04/2022
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità familiare "Manitos de Angel"	Via Oslavia, 2/A, Terranegra di Legnago	n. 6 posti - prot. del 03/08/2021	n. 6 posti prot. del 22/11/2022
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori "San Francesco"	Via Carampelle, 14, Minerbe	8 posti - prot. n. 10160 del 15/11/2022	n. 8 posti - prot. del 28/02/2023
ISTITUTO DON CALABRIA	Via San Zeno in Monte, 23, Verona	Comunità educativa per minori "Casa Occasia"	Vicolo Pozzo, 23, Verona	n. 8 posti prot. n. 380395 del 12/11/2019	n. 8 posti - prot. del 25/08/2021
POVERE SERVE DELLA DIVINA PROVVIDENZA	Via Provinciale, est, 7 , Buttapietra	Comunità educativa Casa Maria Galbusera	Via Provinciale, est, 7 , Buttapietra	n. 8 posti prot. 7506 del 09/07/2019	n. 8 posti, prot. n. 11099 del 03/12/2020
ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO	Via dei Salesiani, 1, 30174 Mestre	Comunità educativa per minori "Don Bosco"	Località Villa Albarè di Costermano n. 4/A	n. 8 posti - registro sanitarie n.228 del 03/01/2023	n. 8 posti - registro sanitarie n. 234 del 17/11/2023
ISPETTORIA SALESIANA SAN MARCO	Via dei Salesiani, 1, 30174 Mestre	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti "San Domenico Savio"	Località Villa Albarè di Costermano n. 12/3	n. 8 posti - registro sanitarie n. 217 del 22/08/2019	n. 8 posti - registro sanitarie n. 235 del 17/11/2023
ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Via Valverde, 24 Verona	Comunità educativa per minori/adolescenti "Eldorado"	Via Santa Giuliana, 3 Verona	n. 8 posti - prot. n. 236872 del 10/07/2019	n. 8 posti - prot. n. 8785 del 2023

ISTITUTO SORELLE DELLA MISERICORDIA	Via Valverde, 24 Verona	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti "Esmeraldo"	Via Santa Giuliana, 3 Verona	n. 10 posti - prot. n. 236877 del 10/07/2019	n. 10 posti - prot. n. 8898 del 2023
COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE LAVORO	Via Marconi, 22, Veronella (Vr)	Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta" I Cristalli"	Conca delle Perle, 4 , Badia Calavena	n. 12 posti - decreto n. 94 del 15/03/2021	n. 12 posti - DGR 1272 del 18/10/2022
A.P.S. L'ABBRACCIO	Via Valsecca, 7 Caprino Veronese	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Casa Asia"	Via Valsecca, 7 Caprino Veronese	n. 8 posti - prot. n. 16238 del 17/09/2020	n. 8 posti - prot. n. 19494 del 30/10/2020
A.P.S. L'ABBRACCIO	Via Valsecca, 7 Caprino Veronese	Comunità educativa per minori "Casa Enzo"	Via Enzo Ferrari 1289, int. 2	n. 8 posti registro aut. N. 23 del 22/12/2023	n. 8 posti, prot. del 22/12/2023
L'ALBERO COOPERATIVA SOCIALE	Via Pirandello, 35, Verona	Comunità educativa per minori "L'Albero"	Via Bonzanini, 2 Verona	n. 8 posti - prot. n. 323771 del 26/10/2021	n. 8 posti - prot. n. 80515 del 13/03/2018
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96, Padova	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Alice è nella casa"	Via Madonna di Campagna, 108, Verona	n. 8 posti - prot. n. 222807 del 01/07/2019	n. 8 posti - prot. n. 330765 del 06/10/2021
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96, Padova	Comunità educativa riabilitativa "La Darsena"	Via Ghetto, 116, Mogliano Veneto, Treviso	n. 8 posti Decreto A.0 n. 206 del 17/05/2019	n. 8 posti DGR n. 139 del 2020
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96, Padova	Comunità educativa riabilitativa "NOI"	Via Don Bosco, 174/C, Tencarola di Selvazzano Dentro, (PD)	n. 7 posti Decreto A.0. n.. 664 del 2022	n. 7 posti DGR n. 795 del 2019
CODESS COOPERATIVA SOCIALE	Via Boccaccio, 96, Padova	Comunità terapeutica "Il soffio"	Via P. Leonardi 6, Arco di Trento (TN)	n. 10 posti Determina 119 del 14/05/2019	n. 10 posti Determina del 19/10/2023
COOPERATIVA SOCIALE "ENERGIE SOCIALI" ONLUS	Via Bruto Poggiani, 4 Verona	Comunità educative per minori "Indipendenti"	Viale dell'industria, 20, Verona	n. 8 posti - prot. n. 397420 del 29/11/2021	n. 8 posti - prot. n. 421936 del 13/12/2019
COOPERATIVA SOCIALE "ENERGIE SOCIALI" ONLUS	Via Bruto Poggiani, 4 Verona	Comunità educativa diurna per minori/adolescenti "Parsifal"	Via dell'industria , 20, Verona	n. 10 posti - prot. n. 383621 del 17/11/2021	n. 10 posti - prot. n. 421949 del 13/12/2019
LA VELA SOCIETA' COOPERATIVA	Via fratelli Kennedy, 45 Terrazzo (VR)	Comunità educativa per minori "Il sorriso degli angeli"	Via fratelli Kennedy, 45 Terrazzo (VR)	n. 8 posti, prot. n. 5391 del 10/10/2022	n. 8 posti, prot. n. 6844 del 21/12/2022
COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO	Via Europa, 1, Minerbe	Comunità educativa riabilitativa "Il Cedro del Libano"	Via Pesenti, 8, Verona	N. 10 posti - Decreto Azienda Zero n. 59 del 27/02/2023	n. 10 posti - DGR n. 595 del 19/05/2023
COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO	Via Europa, 1, Minerbe	Comunità educativa "il Cedro 2"	Via Europa, 1, Minerbe	n. 7 posti - Protocollo n. 9707 del 08/11/2021	n. 7 posti prot. del 21.12.2021

COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO	Via Europa, 1, Minerbe	Comunità educativa Riabilitativa per minori e adolescenti "Il Cedro"	Via Europa, 1, Minerbe	n. 10 posti Decreto Azienda Zero n. 179 del 06/05/2021	n. 10 posti DGR 1875 del 29/12/2020
COOPERATIVA SOCIALE IL RAMO DEL CEDRO	Via Europa, 1, Minerbe	Comunità educativa Riabilitativa per minori e adolescenti "Il nido del Cedro"	Via Crosara, 4 Minerbe	n. 11 posti Decreto Azienda Zero n. 186 del 06/05/2021	n. 11 posti DGR 1875 del 29/12/2020
ASSOCIAZIONE E COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Via Mameli, 1 Rimini	Comunità Familiare "Bambin Gesù di Praga"	Località Polonga, 2, Pellegrina di Isola della Scala	n. 5 posti - provv. n. 2 del 13/01/2023	n. 5 posti - provv. n.3 2 del 13/01/2023
ASSOCIAZIONE E COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Via Mameli, 1 Rimini	Comunità Familiare "Santa Maria dell'Accoglienza"	Via Don Sempreboni, 6, Negrar	n. 5 posti - prot. n. 26530 del 14/09/2022	n. 5 posti - prot. n. 37133 del 23/12/2022
ASSOCIAZIONE E COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Via Mameli, 1 Rimini	Comunità Familiare "Casa famiglia il Cireneo"	Via Pozzo, 11, Roverchiara (VR)	n. 6 posti - prot. n. 70162 del 08/03/2021	n. 6 posti - prot. n. 70183 del 08/03/2021
ASSOCIAZIONE E COMUNITA' PAPA GIOVANNI XXIII	Via Mameli, 1 Rimini	Comunità Familiare "Casa Famiglia della Gioia"	Via Parallela Legnago (VR)	n. 6 posti - prot. n. 19843 del 25/01/2021	n. 6 posti, prot. n. 72947 del 17/04/2019
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Badia Calavena"	Vai Cara, 1, Badia Calavena	n. 6 posti - prot. n. 8223 del 02/08/2019	n. 6 posti - prot. n. 623 del 16/01/2020
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "San Giovanni Lupatoto"	Via Cà Nova Zampieri, 21, San Giovanni Lupatoto	n. 6 posti - prot. n. 8272 del 20/02/2020	n. 6 posti, prot. del 28/07/2022
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Salizzole"	Via Vaie, 556/1, Bionde di Salizzole	n. 6 posti prot. n. 7415 del 08/10/2019	n. 6 posti, prot. n. 6570 del 30/09/2020
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Perzacco"	Via Corso, 34, Perzacco di Zevio	n. 6 posti decreto n. 813 del 30/09/2019	n. 6 posti decreto n. 833 del 08/06/2022
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Bosco di Zevio"	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	n. 6 posti decreto n. 812 del 30/09/2019	n. 6 posti decreto n. 832 del 08/06/2022
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Zevio"	Via Chiarenzi, 16, Zevio	n. 6 posti decreto n. 820 del 08/07/2020	n. 6 posti decreto n. 824 del 21/09/2022
ASSOCIAZIONE E BETANIA ONLUS	Via Santo Spirito, 1 Bosco di Zevio	Comunità Familiare "Frazione Santa Maria di Zevio"	Via Monte Carega, 1, Santa Maria di Zevio	n. 6 posti decreto n. 814 del 30/09/2019	n. 6 posti decreto n. 821 del 08/07/2020

ASSOCIAZION E IL GIRASOLE	Via ai Giardini, 3 , Marano di Valpolicella	Comunità Familiare "Il Girasole"	Via ai Giardini, 3, Marano di Valpolicella	n. 6 posti - prot. n. 7835 del 06/10/2021	n. 6 posti - prot. n. 7836 del 06/10/2021
ASSOCIAZION E CASA SAN FRANCESCO	Via Roma, 37, Nogarole Rocca	Comunità Familiare "Casa San Francesco"	Via Roma, 37, Nogarole Rocca	n. 6 posti - prot. n. 6168 del 28/06/2018	n. 6 posti - prot. n. 1328 del 09/02/2022
ASSOCIAZION E GRUPPO FAMIGLIA IL NIDO	Via Salgari, 2 Verona	Comunità Familiare "Il Nido"	Via Salgari, 2 Verona	n. 6 posti - prot. n. 157645 del 05/06/2020	n. 6 posti - prot. n. 339953 del 08/10/2021
COOPERATIV A SOCIALE ONLUS IL GIGLIO	Viale Don Minzoni, 71, Legnago	Comunità educativa "La Mongolfiera"	Via A. De Pretis, 4 Legnago	n. 8 posti , prot. n. 91093 del 23/02/2021	n. 8 posti, prot. n. 157750 del 11/05/2021
COOPERATIV A SOCIALE ARETE'	Via Batorcolo, 46, Legnago	Comunità educativa per minori "Il Girasole"	Via Batorcolo, 46, Legnago	n. 8 posti, prot. del 17/09/2019	n. 8 posti prot. n. 12590 del 25/01/2021
CASA GEN. PIO IST.PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA	Via Nascimbeni, 10, Verona	Comunità educativa mamma bambino "Stella Polare"	Piazza Sommariva, 1 Cerea	n. 6 posti, prot. n. 5700 del 09/03/2023	n. 6 posti richiesta accreditamen to Comune di Cerea in data 20/12/2023
CASA GEN. PIO IST.PICCOLE SUORE SACRA FAMIGLIA	Via Nascimbeni, 10, Verona	Comunità educativa mamma bambino "L'Ancora"	Piazza Sommariva, 1 Cerea	n. 5 posti, prot. del 16/06/2023	n.5 posti prot. n. 3802 del 22/01/2021
COOPERATIV A TANGRAM	Via del Fante, 22 , Valeggio sul Mincio	Comunità educativa diurna "Anatra Bianca"	Via Cantore, Villafranca	n.10 posti - dett. n. 1009 del 15/06/2016	n. 10 posti - decreto n. 1946 del 26/06/2018
IMPRESA SOCIALE ABRACADAB RA S.R.L.	Via dei Caduti, 13, Bovolone	Comunità diurna per minori/adolescenti	Via dei Caduti, 13 Bovolone	n. 10 posti, prot. n. 34023 del 09/08/2023	n. 10 posti prot. del 14/11/2023
FONDAZIONE LA GRANDE CASA	Via Case Bianche, 16, Cittadella, (PD)	Comunità educativa riabilitativa per minori "Zefiro"	Via del Santo, 3, San Giorgio delle Pertiche,3 (Pd)	N. 6 posti - Decreto del 06/10/2021 Azienda Ulss 6 Euganea	N. 6 posti - Decreto del 15/02/2022 Azienda Ulss 6 Euganea
FONDAZIONE LA GRANDE CASA	Via Case Bianche, 16, Cittadella, (PD)	Comunità educativa riabilitativa per minori "Maranatha"	Via Ca' Nave, 63, Cittadella (PD)	N. 8 posti - prot. N. 56 del 30/08/2017	N. 8 posti - prot. 11435 del 23/03/2022
ASSOCIAZION E PAVONIANA LA FAMIGLIA	Via Luppia Alberi, Montagnana (PD)	Comunità educativa Famiglia Bertoldi	Via Luppia Alberi, Montagnana (PD)	n. 8 posti prot. n. 271 del 13/02/2020	n. 8 posti prot. n. 937 del 12/04/2022
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	Viale Trieste, 166, Vicenza	Comunità Familiare "Casa 7"	Via Silvestri, 20, Vicenza	n. 6 posti - decreto del 23/04/2018	n. 6 posti Delibera Ulss 8 Berica n. 320 del 28.02.2022

SOCIETA' COOPERATIV A L'ALBA	Via della Cooperazione, 5/7, Noventa Vicentina	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Villalba"	Via Colloredo, 81, Sossano (VI)	n. 8 posti protocollo del 22/04/2022	n. 8 posti Delibera Ulss 8 Berica n. 961 del 10/06/2022
TANGRAM SOCIETA' COOP. SOCIALE A.R.L.	Via B. della Scuola, 255, Vicenza	Comunità educativa per minori con pronta accoglienza "Contrà Fascina"	Strada di Bertesina, 355, Vicenza	n. 8 posti, det. n. 1118 del 17/05/2022	n. 8 posti Delibera Ulss 8 Berica n. 1910 del 5/12/2019
COOPERATIV A LA GOCCIA	Via Callesello delle Monache, 1, Marostica (VI)	Comunità educativa Riabilitativa per minori "Biancospin"	Via Spin, 89/B, Romano d'Ezelino (VI)	n. 12 posti, Decreto A.O. N. 199 del 31/05/2023	n. 12 posti DGR n. 1503 del 2020
OPERE RIUNITE BUON PASTORE	San Polo, 2123, Venezia	Comunità educativa riabilitativa "Antennina"	Via Rizzardi, 5, Marghera, Venezia	n. 9 posti. Decreto A.O. n. 283 del 16/07/2019	n. 9 posti DGR n. 139 del 15/02/2022
SERENI ORIZZONTI 1 SPA	Via Vittorio Veneto, 45 Udine	Comunità Terapeutica Riabilitativa per minori e adolescenti "Giulia Eidos"	Via Cà Marcello, 61, Venezia	n. 12 posti Decreto A.O. n. 313 del 27/07/2023	n. 12 posti DGR n. 1021 del 28/07/2021
MAGO DI OZ SCS ONLUS	Via Togliatti, 13, Acqui Terme, Alessandria	Comunità terapeutica per minori "Cascina Gasera"	Via Roma, 27, Castell'Alfero, (Asti)	n. 10 posti Determina ASL n. 86 del 31/07/2014	n. 10 posti Deliberazione ASL n. 118 del 2014
COMUNITA' SAN MAURIZIO	Via XXV Aprile, 19, Borghi, Forlì	Comunità Educativa Residenziale per minori "Itaca"	Via XXV Aprile, 19, Borghi, Forlì	n. 12 posti Determina n. 435 del 24/10/2022	In Regione Emilia Romagna non è richiesto accreditamento
COMUNITA' SAN PATRIGNANO	Via San Patrignano, 53, Coriano, Rimini	Comunità san Patrignano "Centro Minori Maschile"	Via San Patrignano, 53, Coriano, Rimini	n. 12 posti, Decreto n. 570 del 07/12/2021	In Regione Emilia Romagna non è richiesto accreditamento
COMUNITA' SAN PATRIGNANO	Via San Patrignano, 53, Coriano, Rimini	Comunità san Patrignano "Centro Minori Femminile"	Via San Patrignano, 53, Coriano, Rimini	n. 12. Posti – Determina n. 545 del 25/11/2021	In Regione Emilia Romagna non è richiesto accreditamento
KAIROS SERVIZI EDUCATIVI SOC. COOPERATIV A SOCIALE ONLUS	Corso Vittorio Emanuele II°, 212, Piacenza	Comunità educativa integrata residenziale "Khora"	Via Cornegliana, 96/B, Piacenza	n. 8 ospiti. Determina n. 3433 del 12/12/2023	In Regione Emilia Romagna non è richiesto accreditamento
ABITARE IL TEMPO	Via San Francesco, 56, Loreto (Ancona)	Residenza "Abitare il tempo"	Località Caccamo, Via Nazionale, 12, Serrapetrona (MC)	n. 20 posti Decreto Regione Marche n. 245 del 16/07/2018	n. 20 posti Decreto Regione Marche n. 234 del 09/07/2018

THE HELP SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Via del Lavatoio, 5, Trieste	Comunità educativa Assistenziale "US"	Via del Lavatoio, 5, Trieste	n. 12 posti, protocollo n. 17/21	Non prevista in Friuli Venezia Giulia
COOPERATIVA SOCIALE VILLA SANTA MARIA	Via IV Novembre, 15 - 22038 Tavernerio (CO)	Residenza sanitaria disabili NPI VILLA SANTA MARIA 2	Via IV Novembre, 15 - 22038 Tavernerio (COMO)	Attestazione del 21-08-2020 di ATS Insubria	Attestazione del 21-08-2020 di ATS Insubria

